

**Modifiche all'Allegato B alla DGR n. 1941/2019**

MISURA 3 – *Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*

SOTTOMISURA 3.2 – *Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno*

INTERVENTO 3.2.1 – *Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*

1. Sostituzione testo**Paragrafo 3.3. Impegni a carico del beneficiario**

Il punto elenco e) viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

- e) Realizzare le azioni di informazione e promozione descritte nel progetto di attività e nel preventivo di spesa approvato con il decreto di concessione dell'aiuto da parte di AVEPA. Sono ammissibili al massimo tre modifiche non sostanziali del progetto, alle condizioni previste dal documento Indirizzi procedurali generali del PSR, la cui richiesta preventiva di parere, redatta sulla base del modello reso disponibile da AVEPA, sia presentata ad AVEPA al più tardi tre mesi prima della data di presentazione della domanda di pagamento. Le spese riguardanti iniziative non notificate preventivamente mediante il calendario delle iniziative previste, redatto sulla base del modello reso disponibile da AVEPA, non vengono ammesse (sono escluse le spese per pubblicazioni e divulgazione di conoscenze destinate a sensibilizzare il grande pubblico e per gadgets).

CORRIGE

- e) Realizzare le azioni di informazione e promozione descritte nel progetto di attività e nel preventivo di spesa approvato con il decreto di concessione dell'aiuto da parte di AVEPA. Sono ammissibili al massimo nove modifiche del progetto, la cui richiesta preventiva di parere, redatta sulla base del modello reso disponibile da AVEPA, deve essere presentata ad AVEPA con la seguente tempistica:
- al massimo due richieste di modifica da presentare entro il 10/12/2020, con l'eventuale aggiornamento del calendario delle iniziative previste fino al 31/12/2020;
 - al massimo sette richieste di modifica da presentare con cadenza bimestrale e contestualmente a ciascun calendario delle iniziative previste.

Le modifiche del progetto non sono soggette a limiti di variazione della spesa tra gli interventi proposti, fermo restando l'importo massimo dell'aiuto concesso. Le spese riguardanti iniziative non notificate preventivamente mediante il calendario delle iniziative previste, redatto sulla base del modello reso disponibile da AVEPA, non vengono ammesse (sono escluse le spese per pubblicazioni e divulgazione di conoscenze destinate a sensibilizzare il grande pubblico e per gadgets)

2. Integrazione testo**Paragrafo 3.5 Spese ammissibili**

Al punto elenco 5, dopo la lettera d) viene aggiunto il testo seguente:

INTEGRAZIONE

9e8f588b



e) costi di spedizione dei prodotti e del materiale promozionale.

3. Sostituzione testo

Paragrafo 4.3 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

Il terzultimo capoverso viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

Le spese per azioni di promozione non possono essere inferiori al 20% e superiori al 70% dell'importo totale di spesa ammissibile del progetto.

CORRIGE

Le spese per azioni di promozione non possono essere inferiori al 10 % e superiori al 90% dell'importo totale di spesa ammissibile del progetto.

Modifiche all'Allegato C alla DGR n. 1937/2015

Indirizzi procedurali Generali

Sezione II - Ammissibilità delle operazioni e delle spese

Capitolo 2.7 Con quali strumenti e con quali limiti dar corso ad una spesa?

1) Integrazione testo

Al termine del capitolo 2.7, viene aggiunto il seguente paragrafo:

INTEGRAZIONE

2.7.1 Fatturazione elettronica

Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico.

L'obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Stabilità 2018, vale nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business) e pure nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" (di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto "regime forfettario" (di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Tuttavia, gli operatori in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018.



9e8f588b



A tali categorie di operatori si possono aggiungere i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Ai fini della rendicontazione a valere sul PSR 2014-2020 delle spese sostenute, per il rispetto del principio del “no double funding”, il beneficiario finale ha l’onere di chiedere che le fatture elettroniche emesse dal 1 gennaio 2021 per beni o servizi che ha acquisito, rechino nel campo note la dicitura “PSR 2014-2020 – bando DGR n. del", o in alternativa il CUP (Codice Univoco di Progetto).

Ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1305/2013, sono escluse da questo obbligo le fatture relative:

- alle spese generali di cui all’articolo 45, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) n.1305/2013, sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno;
- alle spese connesse al Tipo di intervento M05.2.1 Sostegno per investimenti per il ripristino di terreni agricoli e del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche e da eventi catastrofici, sostenute dal beneficiario dopo il verificarsi dell’evento ma prima della presentazione della domanda di sostegno
- agli interventi realizzati e alle spese sostenute nell’ambito della sottomisura 19.3 per la “preparazione delle attività di cooperazione del GAL” (art. 35, paragrafo 1, lett. c del regolamento (UE) n. 1303/2013) e del “supporto tecnico preparatorio” (art. 44, paragrafo 1, lett. b del regolamento (UE) n. 1305/2013).

Sezione II - Ammissibilità delle operazioni e delle spese

Capitolo 5 Criteri generali di ammissibilità delle operazioni e spese nel caso di “aiuti di stato”

1) **Integrazione testo**

Al punto elenco viene aggiunto il testo seguente:

INTEGRAZIONE

6) Comunicazione della Commissione (C (2020) 1863) del 19/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della covid-19” e s.m.i.

Sezione II - Ammissibilità delle operazioni e delle spese

Capitolo 5.1 Condizioni generali valide per tutti i regimi di aiuto di stato

1) **Integrazione testo**

Nel capitoletto **Cumulo degli aiuti di stato** al termine dell’elenco puntato viene aggiunto il seguente testo:

INTEGRAZIONE

- punto 20 della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della covid-19” e s.m.i.

2) **Integrazione testo**



9e8f588b



Al termine del capitoletto **Cumulo degli aiuti di stato** viene aggiunto il seguente testo:

INTEGRAZIONE

Le misure di aiuto approvate ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19/03/2020 e s.m.i. possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti de minimis o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

Pertanto, in caso di aiuti diversi che incidono sugli stessi costi ammissibili, bisognerà rispettare i massimali dei regolamenti di esenzione per categoria ovvero, nel caso dei regolamenti de minimis, le soglie delle misure previste dal Quadro Temporaneo COVID (800.000 euro per le imprese non attive nei settori della pesca o dell'acquacoltura o della produzione primaria dei prodotti agricoli).

Ulteriormente, ad esempio, una stessa impresa potrà beneficiare di un aiuto de minimis fino a 200.000 euro e, in aggiunta, potrà beneficiare di una sovvenzione diretta ai sensi dell'articolo 54 del regime quadro nazionale, fino a un massimo di 800.000 euro, per un totale di 1.000.000 euro, quando gli aiuti non incidono sugli stessi costi ammissibili ovvero quando i costi ammissibili non sono individuati.

Sezione II - Ammissibilità delle operazioni e delle spese

Capitolo 5.2 Condizioni generali valide per i regimi di aiuto di stato notificati o comunicati in esenzione dalla notifica

1) Integrazione testo

Al termine del capitoletto **Clausola Deggendorf** viene aggiunto il seguente testo:

INTEGRAZIONE

Tale condizione non si applica ai regimi di aiuto di Stato approvati compatibilmente alle regole stabilite dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della covid-19" e s.m.i..

Tuttavia agli aiuti concessi in base a regimi di aiuto di Stato approvati dalla Commissione europea compatibilmente alle regole stabilite dal Quadro temporaneo si applicano i limiti e vincoli di cui all'articolo 53 del Decreto Legge n. 34/2020 come convertito con legge n. 77 del 17/07/2020.

2) Sostituzione testo

Il contenuto del capitoletto **Pubblicazione ed informazione** viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

L'Autorità di Gestione del PSR pubblica nel sito web della Regione del Veneto, all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/guest/aiuti-di-stato-pubblicazione-e-informazione>, le informazioni minime previste dalla normativa dell'Unione, con particolare riferimento all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014, all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 651/2014, e al paragrafo 3.7, Parte I degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

CORRIGE



9e8f588b



Gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti dai Regolamenti e dagli Orientamenti unionali in materia di Aiuti di Stato sono assolti attraverso la pubblicazione delle informazioni nella sezione trasparenza” specifica prevista dal Registro nazionale degli Aiuti (RNA) e dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le informazioni sono disponibili ai seguenti link:

- https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza;
- <https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/>.

In aggiunta a ciò, l’Autorità di Gestione del PSR pubblica nel sito web della Regione del Veneto, all’indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/guest/aiuti-di-stato-pubblicazione-e-informazione>, le informazioni sintetiche sui regimi di aiuto ed il link al testo integrale di ciascun regime di aiuto.

Sezione II - Ammissibilità delle operazioni e delle spese

Capitolo 5.4 Regole particolari per la concessione di aiuti in conformità al regolamento UE n. 1407/2013: de minimis generale

1) **Sostituzione testo**

L’ultimo capoverso viene sostituito con il testo seguente:

ERRATA

Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento del massimale di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari previsto all’articolo 3, par. 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013, la domanda di aiuto non è ammessa. In altri termini, la domanda di aiuto non è ammessa anche quando il superamento della soglia suddetta è superato da una quota parte dell’aiuto richiesto.

CORRIGE

La concessione di nuovi aiuti *de minimis* non può comportare il superamento del massimale di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari previsto all’articolo 3, par. 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Nel caso il contributo ammesso contribuisca a superare tale soglia, il contributo concesso sarà ridotto al fine di rispettare il massimale.

Come previsto al comma 6, articolo 14 del Decreto interministeriale n. 115/2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.” a decorrere dal 1° luglio 2020, il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG già concessi ad un’impresa avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti.

Sezione II - Ammissibilità delle operazioni e delle spese

Capitolo 5.5 Il Registro nazionale degli aiuti di stato

1) **Sostituzione testo**

Il contenuto del capitolo viene sostituito dal testo seguente:



9e8f588b



ERRATA

Gli aiuti di stato concessi a valere sul PSR 2014-2020 sono iscritti nel Registro informatico degli aiuti di stato predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) disponibile nelle pagine internet del Sistema informativo agricolo nazionale. Nel Registro devono essere riportati i dati relativi all'aiuto concesso e a quello erogato ed ogni ulteriore informazione richiesta dallo stesso e dai regolamenti dell'unione. Al fine di compiere i controlli sul rispetto dei massimali di aiuto previsti dal regolamento de minimis generale, nelle more della piena operatività del Registro nazionale degli aiuti di stato (BDA) predisposto dal Ministero dello sviluppo economico e previsto dall'articolo 52 della Legge n. 234 del 24 dicembre 2012 e nelle more dell'approvazione dei criteri di interoperabilità di detto strumento con il Registro predisposto dal MIPAAF, vengono utilizzati i modelli "tipo" di dichiarazione sostitutiva elaborati ed approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 12 giugno 2014 (Allegato 1). Ai sensi della L. n. 234 del 24 dicembre 2012, art. 52, comma 7, i provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti indicano l'avvenuto inserimento delle informazioni nel registro predisposto dal MIPAAF e l'avvenuta interrogazione dello stesso. Le presenti indicazioni operative per la raccolta, la gestione ed il controllo dei dati e delle informazioni relative agli aiuti di stato rimangono comunque soggette e subordinate ai successivi provvedimenti del Ministero dello sviluppo economico di disciplina della BDA e delle regole di interoperabilità tra strumenti.

CORRIGE

Gli aiuti di stato concessi a valere sul PSR 2014-2020 sono iscritti:

- nel Registro nazionale degli Aiuti (RNA) istituito presso il Ministero dello sviluppo economico per gli aiuti di cui all'art. 3 del Decreto interministeriale n. 115/2017;
 - nel Registro informatico degli aiuti di stato SIAN predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) per gli aiuti di cui all'articolo 6 del Decreto interministeriale n. 115/2017.
- Gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della covid-19" e s.m.i. sono iscritti nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).

Nei Registri devono essere riportati i dati relativi all'aiuto concesso e a quello erogato ed ogni ulteriore informazione richiesta dallo stesso e dai regolamenti dell'unione.

Ai sensi della L. n. 234 del 24 dicembre 2012, art. 52, comma 7, i provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti indicano l'avvenuto inserimento delle informazioni nei registri e l'avvenuta interrogazione degli stessi.

ALLEGATO 1 agli Indirizzi Procedurali Generali
--

1) Eliminazione testo

L'allegato 1 viene eliminato.



9e8f588b

